

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola da parte dell'utenza.

Il servizio è erogato dal Comune di Cavriago o per esso dal Gestore, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente. Le modalità di erogazione sono definite tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia nonché dalle disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.

3. La presenza dell'accompagnatore è garantita per il servizio rivolto alla scuola dell'infanzia. E' facoltà del Comune o per esso del Gestore prevedere tale servizio anche per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

4. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso. Salvo casi di assoluta straordinarietà l'indicazione sarà quella di sospendere il servizio solo dopo prescrizione del Questore.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie.

2. I punti di raccolta saranno individuati con le modalità di cui al successivo comma 3, fermo restando che:

a) non potranno essere percorse strade private;

b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;

c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

3. Le fermate sul territorio comunale dovranno distare tra loro non meno di m.250 all'interno dei centri abitati e non meno di m. 500 al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

4. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

5. I punti di raccolta degli alunni residenti fuori comune verranno individuati con i criteri di cui al precedente comma 2 sul confine comunale e comunicati agli interessati al momento dell'iscrizione.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Possono presentare domanda gli iscritti all'Istituto Comprensivo "Don G. Dossetti" di Cavriago, alla Scuola dell'Infanzia di Cavriago. E' facoltà del Comune o per esso del Gestore prevedere la possibilità di iscrizione al servizio anche per i bambini frequentanti la Scuola Materna "S. Domenico Savio" di Villa Aiola.

2. La domanda deve essere presentata, su apposito modulo, ogni anno presso l'Ufficio Scuola del Comune di Cavriago o per esso del Gestore, entro il termine stabilito e comunicato ai genitori alla fine di ogni anno scolastico. Al modulo dovrà essere allegata la dichiarazione sulla responsabilità di custodia dei minori.

3. La presentazione della domanda costituisce avvio del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e successive modificazioni.

4. Le iscrizioni si intendono accolte per l'intero anno scolastico.

5. E' possibile richiedere l'utilizzo del servizio scolastico per periodi non inferiori a un mese e non superiori a tre mesi. In tal caso il costo del servizio sarà comunque pari ad una rata del costo del servizio unitamente alla quota fissa di iscrizione così come definito dal regolamento "Disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali".

6. Non è garantita l'ammissibilità delle domande presentate fuori dai termini previsti per l'iscrizione nonché delle domande rientranti nelle condizioni di cui all'art. 8 comma 4 del vigente "Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extra scolastici comunali".

7. Le domande pervenute a servizio già attivato potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio già strutturato ovvero se non comportano modifiche ai giri ed agli orari del servizio.

8. Di norma entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico il Comune o per esso il gestore comunica agli iscritti gli orari del servizio ed i percorsi. Entro la data di avvio del servizio, i richiedenti potranno ritirare la propria domanda senza alcun onere economico.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è attivo per tutta la durata dell'anno scolastico definita, come da relativi calendari, disposti dalle autorità competenti.

2. All'inizio dell'anno scolastico, le prime due settimane di erogazione del servizio si intendono provvisorie e pertanto potranno verificarsi variazioni all'organizzazione volti a stabilizzare la stessa in via definitiva.

3. Gli utenti iscritti al servizio sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso sugli oneri del servizio, la tariffa di cui al vigente "Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali".

Art. 5 – CONTRATTO DI UTENZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le modalità di pagamento del servizio ed il contratto di utenza sono definiti dal "Regolamento di Disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali" agli artt. 5 e 6.

Art. 6 - RITIRO DAL SERVIZIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le modalità di ritiro dal servizio e le conseguenze dello stesso, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 del presente regolamento sono definite dal "Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali" agli artt. 7 e 34.

Art. 7 - AGEVOLAZIONI E SCADENZE PAGAMENTI

1. Le modalità di accesso alle agevolazioni nonché le scadenze dei pagamenti sono definite dal “Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali” agli artt. 35 e 36.

Art. 8 - RECUPERO MOROSITÀ

1. Le modalità di recupero della morosità sono definite dal “Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali” all’ art. 8.

Art. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dell’autista, dell’eventuale accompagnatore e degli altri automobilisti.

2. Gli alunni devono astenersi dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino allacciando le cinture di sicurezza là dove presenti, evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri passeggeri trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione.

5. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

6. Il Comune o per esso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell’utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all’evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

Art. 10 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

- 1.** Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
- 2.** Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.
- 3.** Gli autisti non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.
- 4.** Gli autisti sono tenuti a osservare il codice della strada ed a rispettare il divieto dell'uso del telefono cellulare durante la conduzione dei mezzi.

Art. 11 - RICHIAMI E CONTROLLI

- 1.** Gli autisti e gli accompagnatori dove presenti, dovranno vigilare sugli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Comune o per esso il Gestore coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 14.
- 2.** Il Comune o per esso il Gestore si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

- 1.** I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

3. E' indispensabile che all'arrivo dello scuolabus sia presente alla fermata un genitore o altro adulto incaricato del ritiro del minore. In sua assenza l'autista a fine giro provvederà a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza, la quale contatterà la famiglia. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'autista provvederà ad avvisare il comando di Polizia Municipale Locale.

4. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

2. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da essi incaricati, l'autista del veicolo applica quanto previsto all'art. 12 comma 3.

Art. 14 - SANZIONI

1. Per i minori che adottano i comportamenti scorretti di cui all'art. 9 si applicheranno i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno o i genitori dovessero insistere nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato di norma, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto. Qualora le

irregolarità rilevate dovessero essere di particolare gravità, i termini di cui sopra potranno essere derogati.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b. e c. del comma 1 di questo medesimo articolo.

Art. 15 – ALTRE AREE DI UTENZA

1. Per gli alunni disabili il servizio di trasporto viene svolto con le medesime modalità praticate per gli altri alunni.

2. Nel caso di disabilità fisica grave, che richieda particolari accorgimenti di carattere tecnico e/o omologazioni speciali, potranno essere attivati rapporti di collaborazione con il Locale Distretto Socio Sanitario.

3. Il servizio di trasporto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con il gestore, è garantito per uscite didattiche, visite e/o gite.

ART. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto riguarda le limitazioni di cui all'art. 2 comma 5 esse saranno applicate a partire dagli iscritti all'anno scolastico 2014/2015 in via graduale sino all'uscita dalle scuole cavriaghesi degli iscritti all'anno scolastico 2013/2014.

2. L'art. 33 del regolamento "Disciplina generale delle tariffe dei Servizi educativi, Scolastici ed Extrascolastici comunali" è abrogato. I successivi articoli pertanto sono di conseguenza soggetti a nuova numerazione.